

Causa C-388/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

27 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Rechtbank Noord-Holland (Tribunale del Noord-Holland, Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

27 giugno 2023

Ricorrente:

Golden Omega, SA

Convenuto:

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Ispettore delle Imposte/Dogana ufficio di Rotterdam Rijnmond)

Oggetto del procedimento principale

La ricorrente presenta ricorso avverso il mantenimento di una decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dal convenuto per il suo prodotto. Le parti non concordano sulla classificazione del prodotto nella nomenclatura combinata (NC).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il giudice del rinvio presenta questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE sulla (sotto)voce della NC in cui deve rientrare il prodotto della ricorrente. Esso si chiede in particolare se la modalità di esterificazione di olio animale come olio di pesce incida sulla classificazione alla voce 1516. Esso si chiede inoltre se il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661, relativo a prodotti come quello della ricorrente, sia valido.

Questioni pregiudiziali

1. Se la voce NC 1516 debba essere interpretata nel senso che contiene restrizioni relativamente al modo in cui e alla sostanza con la quale un olio animale viene esterificato e, in tal caso, in cosa consistano dette restrizioni.
2. Se, per rientrare nella voce 1516, un olio animale come l'olio di pesce debba essere esterificato con glicerolo.
3. Se un olio animale come l'olio di pesce, esterificato con etanolo, debba essere escluso dalla classificazione alla voce 1516?
4. Se per rispondere alle questioni che precedono assuma rilevanza valutare in che misura il prodotto abbia subito le trasformazioni di cui alla voce 1516 e, in caso affermativo, sulla base di quali criteri debba avere luogo tale valutazione.
5. Se la risposta alle questioni che precedono abbia effetti sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1661 della Commissione, del 24 settembre 2019, e in tal caso quali.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1098, L 256, pag. 1), capitoli 15 e 21

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1661 della Commissione, del 24 settembre 2019 (GU 2019, L 251, pag. 1)

Disposizioni di diritto internazionale fatte valere

Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, capitolo 15

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente vende due tipi di frazioni di olio di pesce, che si differenziano tra loro per il tipo di alcool che lega gli acidi grassi. L'olio di pesce sotto forma di trigliceridi ha come elemento alcolico il glicerolo e viene classificato alla voce 1516 della NC. Le parti convengono a detto riguardo. Il prodotto controverso è l'olio di pesce sotto forma di esteri etilici, con l'etanolo come elemento alcolico.
- 2 Il 12 aprile 2016 il convenuto ha rilasciato alla ricorrente un'ITV nella quale il prodotto in discussione veniva classificato al codice NC 2106 90 92. Nella domanda la ricorrente aveva classificato il prodotto in discussione al codice NC 1516 10 90.

- 3 La ricorrente ha chiesto al giudice del rinvio l'annullamento dell'ITV del 12 aprile 2016. Con decisione del 3 dicembre 2018 il giudice del rinvio ha accolto il ricorso e annullato l'ITV in parola. Tale sentenza non è stata impugnata.
- 4 Dopo consultazione con la Commissione europea il convenuto ha deciso di attirare sul prodotto in discussione l'attenzione del *Customs Code Committee Tariff and Statistical Nomenclature (sub-section Agriculture/Chemistry) (Comitato del codice doganale, sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica», sottosezione Agricoltura/Chimica)*. Il 24 settembre 2019 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661. Le parti nel procedimento principale convengono sulla circostanza che le caratteristiche del prodotto in discussione corrispondono alla descrizione del prodotto che secondo tale regolamento di esecuzione viene classificato al codice NC 2106 90 92.
- 5 Il 12 dicembre 2019 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Tribunale ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661. Con ordinanza del 10 giugno 2020 (Golden Omega/Commissione, T-846/19, ECLI:EU:T:2020:248) il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto irricevibile, giacché il regolamento di esecuzione contestato non aveva incidenza individuale sulla stessa.
- 6 Ancor prima del procedimento dinanzi al Tribunale, e segnatamente il 2 maggio 2019, la ricorrente ha presentato una domanda per una nuova ITV, in cui la classificazione da essa proposta per il prodotto in discussione era nuovamente la voce 1516.
- 7 Il 25 novembre 2019 il convenuto ha rilasciato un'ITV in cui il prodotto in discussione veniva nuovamente classificato alla voce NC 2106 90 92. Il convenuto respinge l'opposizione della ricorrente avverso detta ITV e la mantiene in vigore. La ricorrente presenta ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 **La ricorrente** sostiene che il prodotto in discussione deve essere classificato alla voce 1516 e non alla voce 2106. A tal fine essa invoca le regole generali di classificazione 1 e 6 della NC, nonché il fatto che i grassi e gli olii animali menzionati alla voce 1516 corrispondono a quelli dell'olio di pesce di cui trattasi. Le trasformazioni menzionate in detta voce, segnatamente l'esterificazione, coincidono con le trasformazioni subite dal prodotto in discussione. Al riguardo non fa differenza la circostanza che l'esterificazione sia ottenuta con etanolo e non con glicerolo.
- 9 Essa fa poi valere che il prodotto in discussione non può essere classificato alla voce 2106, atteso che questo prodotto non è inteso per il consumo umano. Inoltre non sarebbe soddisfatto quanto formulato alla voce 2106 e cioè che i prodotti «non sono nominati né compresi altrove», posto che essi dovrebbero essere classificati alla voce 1516.

- 10 Quanto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 essa osserva che la Commissione ha oltrepassato i limiti delle sue competenze modificando illegittimamente la portata della voce 1516 o della voce 2106. Un regolamento di esecuzione che modifica la classificazione di un prodotto non sarebbe legalmente determinante ai sensi delle regole di classificazione della NC e sarebbe pertanto invalido.
- 11 **Il convenuto** sostiene che il prodotto in discussione deve essere classificato alla voce 2106. Al riguardo esso invoca il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 e afferma che esso quale organizzazione esecutiva è tenuto ad attenersi.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 12 Il giudice del rinvio dichiara che, sotto il profilo giuridico, per la classificazione della NC sono determinanti il testo delle voci e delle sottovoci, nonché quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli congiuntamente alle regole generali di classificazione. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tra cui le sentenze del 19 maggio 1994 (Siemens Nixdorf, C-11/93, ECLI:EU:C:1994:206, punto 11) e del 18 dicembre 1997 (Techex, C-382/95, ECLI:EU:C:1997:626, punto 11), per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive. Dette caratteristiche e proprietà oggettive sono definite nel testo delle voci della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli.
- 13 Il giudice del rinvio non vede motivo per pronunciarsi nel presente procedimento diversamente rispetto alla sua decisione del 3 dicembre 2018, in cui ha accolto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale e ha annullato una precedente ITV recante classificazione del prodotto in discussione alla voce 2106. Il prodotto in discussione deriva da trasformazioni indicate alla voce 1516 della NC, il cui testo non limita le modalità di esterificazione.
- 14 Il giudice del rinvio condivide il parere delle parti secondo il quale il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 comprende il prodotto in discussione, ma si interroga sulla compatibilità di tale regolamento di esecuzione con le voci 1516 e 2106.
- 15 Le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 1516, lettera B, punto 2 indicano soltanto la possibilità di legame con glicerolo, ma ad avviso del giudice del rinvio ciò non esclude che vi possa rientrare anche il legame con etanolo.
- 16 Atteso che le note esplicative non sono giuridicamente vincolanti, ma rappresentano soltanto un ausilio, il giudice [del rinvio] non ritiene necessario interpretare la nozione di «esterificato», di cui alla voce 1516, nel senso che in essa rientri unicamente l'esterificazione con glicerolo e non quella con etanolo, soltanto sulla base delle note esplicative a cui rinvia il regolamento di esecuzione.

- 17 Posto che le note esplicative in parola rientrano tuttavia nella motivazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661, il giudice del rinvio si chiede anche se detto regolamento di esecuzione sia valido.

DOCUMENTO DI LAVORO